

M. DG TRIBUNALE DI RIMINI 09901402202		
N° 2203 - U		
23 NOV 2023		
9.10.2023	CC	RUO
FUNZIONE	NACROARTICOLA	ATTIVITA'
PROSECUZIONE	PROSECUZIONE	FASCICOLO

TAVOLO DIRITTO DI FAMIGLIA - VERBALE DEL

Oggi 19.10.2023 alle ore 14:40 si riunisce presso l'aula S del Tribunale di Rimini il TAVOLO DIRITTO DI FAMIGLIA alla presenza dei magistrati referenti dott.ssa Dai Checchi e dott.ssa Bertozzi Bonetti, dell'avv. Luca Innaccone e dell'avv. Barbara Bonomo in rappresentanza della Camera Civile, dell'avv. Giorgia Spina in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini e dell'avv. Lucia Varliero in rappresentanza dell'Osservatorio Matrimonialisti Riminesi.

Vengono discussi i seguenti argomenti:

1. copia dei verbali dell'Osservatorio e loro eventuale divulgazione:

si prevede che i verbali siano depositati presso la segreteria del tribunale in modo che poi possano essere divulgati tramite il sito dell'ordine degli avvocati in cui verrà creata una pagina destinata al lavoro degli osservatori;

2. modalità concrete dell'espletamento dell'ascolto del minore anche prima dell'udienza in cui devono essere adottati i provvedimenti:

si rileva che le modalità dell'ascolto sono ora disciplinate dall'art. 473 bis 5 c.p.c.; alla luce della disciplina introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia l'ascolto non è delegabile dal giudice il quale vi provvederà in orario pomeridiano e valuterà caso per caso l'opportunità di disporre l'ascolto;

3. ruolo dei giudici onorari: assunzione prove e ascolto minore?

si osserva che l'art. 473 bis 1 comma 2 c.p.c. riguarda espressamente i procedimenti dinanzi al tribunale dei minorenni, escludendosi pertanto la diretta applicabilità ai procedimenti dinanzi al tribunale ordinario;

si rileva che, nell'ipotesi in cui siano delegati al giudice onorario gli incumbenti dell'udienza di conferimento dell'incarico al c.t.u., è necessario verbalizzare le richieste dei difensori delle parti e le osservazioni circa la formulazione del quesito in modo che poi ogni decisione al riguardo possa essere rimessa al giudice titolare del procedimento;

4. curatore speciale minore: le spese vanno a carico dei genitori o si accede al gratuito patrocinio?

al riguardo, la dott.ssa Dai Checchi espone quanto statuito dal Tribunale di Pisa che, ferma la naturale onerosità dell'incarico, muove dalla qualificazione del curatore come ausiliario del giudice (nella nozione ampia offerta dall'art. 3, lett. n del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), il cui compenso dovrebbe essere posto a carico dei genitori del minore, tenuti al suo mantenimento, sulla base della regola della soccombenza; il precedente esaminato esclude in generale la liquidazione a carico dell'Erario, previa ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, ciò sia per ragioni di giustizia sostanziale, sia in quanto, per l'ammissione del minore al beneficio, dovrebbe tenersi conto del reddito di tutto il nucleo familiare, non sussistendo tra il minore e i suoi genitori un conflitto di interessi in senso tecnico; si osserva, in ogni caso, che ove effettivamente sussista conflitto di interesse con i genitori il minore viene ammesso al gratuito patrocinio;

5. individuazione della documentazione da allegare al ricorso introduttivo di un procedimento su domanda congiunta:

si rileva che l'art. 473 bis 51, al comma 2, prevede che "Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo

comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma”, senza richiamare la documentazione di cui all’art. 473 bis 12, comma 3, alla quale, invece, fa riferimento il comma 3 dell’art. 473 bis 51 nella parte in cui consente al giudice di “chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma”;

la proposta che viene formulata dagli avvocati presenti è quella di indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e di allegare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio; si ritiene non necessario allegare il piano genitoriale al ricorso introduttivo di un procedimento su domanda congiunta;

nei procedimenti contenziosi, si suggerisce l’adozione del piano genitoriale elaborato dal CNF

6. cumulo separazione e divorzio alla luce delle ultime cass.:

si prende atto della pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 28727/2023) che ha dichiarato ammissibile il cumulo, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Da ultimo, si rappresenta l’opportunità che, al momento del deposito del ricorso, il difensore segnali la presenza di un’istanza di emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell’art. 473 bis 15 c.p.c. e, altresì, l’allegazione degli abusi familiari o delle condotte di violenza domestica o di genere di cui all’art. 473 bis 40 c.p.c.

Infine, si individua quale argomento che sarà discusso alla prossima riunione del tavolo quello della gestione dell’iter dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi che siano stati cumulati nel medesimo giudizio.

Verbale chiuso alle ore 16:17.

I magistrati referenti

dott.ssa Elisa Dai Checchi



dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti

